



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse

CONTRATTO

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLA SEDE DI PALAZZO SPADA – CIG 7386191D9F

tra

il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con sede in Roma, Piazza del Monte di Pietà n. 33, Codice Fiscale 80427570587 legalmente rappresentato, ai fini della stipula del presente atto, dal Dott. Giorgio Marcus Conte, (giusta decreto n. 110 del 7 marzo 2018) nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio unico contratti e risorse, (nel seguito, per brevità, anche **“Amministrazione”**);

E

La RANGERS S.R.L., con sede legale in Vicenza (VI) Via Luca della Robbia n. 25, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. 00864080247, P. IVA 00864080247, domiciliata ai fini del presente atto in , in persona del legale rappresentante Marani Roberta, nata a Vicenza (VI), il 15 marzo 1967(nel seguito per brevità anche **“Fornitore”**);

PREMESSO

- c) che l'Amministrazione ha deliberato di procedere al menzionato affidamento con determinazione n. 64 del 21 febbraio 2018;
- d) che a tal fine l'Amministrazione ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del *“Servizio di vigilanza armata presso Palazzo Spada, sede istituzionale del Consiglio di Stato, per un periodo di 12 mesi.”*;
- e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, lo stesso ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai relativi allegati - ivi comprese le condizioni generali - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire ;
- g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro 6.805,00 (seimilaottococinquante/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed una polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- h) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

**Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi incluse le condizioni generali - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
3. l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica), Allegato "C" (Offerta Tecnica) 'Allegato "D" (Patto di integrità).
4. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito e prescritto nei suoi Allegati;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.

In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa predisposti dall'Amministrazione prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate dall'Amministrazione.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto

1. L'Amministrazione affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del Servizio di vigilanza armata della sede di Palazzo Spada da svolgersi secondo le modalità specificate nel Capitolato Tecnico (Allegato "A") e nell'Offerta Tecnica (Allegato "C").
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire il Servizio, il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo stimato di spesa pari a Euro 172.956,96 (centosettantadue mila novecentocinquante e 96/100) IVA inclusa.
3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio contenuti nel presente contratto, nel capitolato tecnico e relativo allegato.
4. L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di chiedere all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, co. 12, d.lgs. 50/2016.
5. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva e, pertanto, l'Amministrazione potrà affidare gli stessi servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.

Articolo 3

Durata

1. Il presente contratto ha durata di 12 (dodici) mesi a far data dal 1° agosto 2018.
2. L'Amministrazione si riserva di prorogare la durata del presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse

Articolo 4

Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore

1. L'erogazione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di Servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico (Allegato "A") e all' Offerta Tecnica (Allegato "C"), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di Servizio, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto del contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, igieniche in materia ambientale e sanitaria in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente
 - a) ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
 - b) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative - di indirizzo e di controllo - o, comunque, relative all'esecuzione delle attività contrattuali che a tale scopo potranno essere fornite e comunicate dall'Amministrazione;
 - c) a comunicare, tempestivamente all'Amministrazione, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute anche in riferimento al Responsabile del contratto di cui al successivo articolo 5.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse

7. Le attività contrattuali devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro svolto nelle sedi, negli uffici e/o nelle aree dell'Amministrazione, in cui le medesime attività oggetto del presente Contratto devono essere svolte.
8. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
10. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire/utilizzare nell'esecuzione del Servizio e delle singole attività necessarie all'esecuzione dello stesso tutte le attrezzature ed i materiali a ciò saranno necessari.
11. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere date dall'Amministrazione.
13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
14. Il Fornitore si impegna ad erogare i Servizi con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi presso i quali devono essere eseguite le attività oggetto del presente Contratto.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ..

Articolo 5

Supervisore, Direttore dell'esecuzione del contratto e responsabile del Fornitore

1. L'Amministrazione nomina un Supervisore e un Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore individua quale "Responsabile del contratto" il proprio dipendente Sig. Massimo Ciampini, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso l'Amministrazione per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione medesima.
3. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto, come meglio indicati nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse

4. Il Responsabile dell'impresa riceve dal Supervisore e dal Direttore dell'esecuzione nominati dall'Amministrazione direttive sulle attività da eseguire e concorda con questi le modalità per rendere l'esecuzione delle attività compatibile con le esigenze dell'Amministrazione.
5. Il Fornitore è comunque obbligato a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto, conseguentemente alla rilevazione di eventuali disservizi.
6. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del contratto, dovrà inoltrare all'Amministrazione, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto. Ove il soggetto indicato non fosse di gradimento dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà indicare, con le stesse modalità, un altro nominativo.
7. I recapiti del Responsabile del contratto sono i seguenti:
 - a. numero cell. 346 6072689, numero fisso +39 06 23260273 e numero fax 06-23269475 indirizzo e-mail massimo.ciampini@battistolli.it .

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà e sarà solo ed esclusivamente alle sue dipendenze, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Amministrazione la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché assistenza, previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse

Articolo 7

Verifiche, controlli

1. Il Servizio oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposti a verifica secondo quanto riportato all'art. 14 del Capitolato Tecnico. Le verifiche ed i controlli saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio prescritti per l'esecuzione del servizio nel Capitolato Tecnico (Allegato "A"), nonché il rispetto della normativa vigente in materia.
2. Nel caso di esito negativo delle verifiche il Fornitore dovrà nuovamente prestare i servizi e le attività non accettati, in modo corretto, ovvero apportare agli stessi le modifiche e/o le integrazioni necessarie affinché le verifiche siano ripetute e positivamente superate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 8

Corrispettivo, fatturazione e modalità di pagamento

1. L'Amministrazione corrisponde bimestralmente l'importo dei servizi eseguiti, e comunque non oltre un sesto dell'importo offerto dall'Impresa.
2. Il corrispettivo per le attività svolte dall'Impresa in virtù del presente contratto è pari ad euro 141.768,00 (centoquarantunomilasettecentosessantotto/00), di cui euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., come da offerta economica presentata nell'ambito della procedura di gara. Nel prezzo per la completa esecuzione delle prestazioni contrattuali si intendono compresi tutti indistintamente gli oneri ed i compensi riferentisi alla completa e perfetta esecuzione delle attività, compreso anche quanto non specificato nel presente contratto per la migliore riuscita delle prestazioni, nonché gli oneri attinenti.
3. Il rilascio della fattura in formato elettronico potrà avvenire con cadenza bimestrale - a partire dalla data di inizio del servizio - previo nulla osta alla fatturazione da parte dell'Amministrazione che sarà dato a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG: 7386191D9F nonché al Codice Fiscale della Società ed al Codice IPA: G105F5. Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.
5. Il pagamento sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.
6. Sull'importo netto di ogni fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata secondo le modalità e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5- bis, d.lgs. 50/2016.

Articolo 9

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse

Articolo 10
Penali

1. L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.
2. Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all'aggiudicatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione. Qualora si verificano gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione le seguenti penalità:
 - a) in caso di mancata formulazione del programma operativo di Servizio (POS) nei tempi previsti nel capitolato sarà comminata la sanzione di 0,3 per mille sull'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - b) in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio sarà comminata la sanzione di 0,5 per mille sull'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - c) in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento per livelli di priorità sarà comminata la sanzione di 0,3 per mille sull'importo netto contrattuale per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto a quanto previsto in sede di offerta tecnica;
 - d) in caso di mancato utilizzo da parte del personale del cartellino di riconoscimento sarà comminata la sanzione di € 50,00 per ogni dipendente non in regola;
 - e) in caso di mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito sarà comminata la sanzione di 0,4 per mille sull'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di sette giorni dalla richiesta dell'Amministrazione;
 - f) in caso di mancata comunicazione preventiva dell'astensione dall'attività lavorativa del personale per adesione a manifestazioni o scioperi, sarà comminata la sanzione di 0,3 per mille sull'importo netto contrattuale per ogni giorno di mancata comunicazione applicabili dal 1° giorno di sostituzione;
 - g) in caso di mancata fornitura delle attrezzature dichiarate in sede di offerta tecnica entro 5 giorni dall'attivazione dell'appalto, verrà comminata una sanzione di 0,3 per mille sull'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - h) in caso di violazione di uno degli impegni presi al punto dell'offerta tecnica relativo ai corsi di formazione, verrà comminata una sanzione di 0,5 per mille sull'importo netto contrattuale.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e negli altri allegati di gara.
4. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.
6. Qualora a giudizio dell'Amministrazione dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse

7. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 11
Cauzione definitiva

1. L'Impresa, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva dell'importo di euro 6.805,00 (seimilaottococinque/00)
2. Copia del documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva è allegata al presente contratto.

Articolo 12
Obblighi di riservatezza

1. L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
2. Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.
3. L'Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.
5. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
6. L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.
7. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

Articolo 13
Risoluzione del contratto

1. Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:
 - inosservanza degli obblighi indicati nell'art 4 del presente contratto;
 - gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente contratto;
 - inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - violazione del divieto di cessione e subappalto di cui ai successivi articoli 17 e 18;
 - perdita di uno dei requisiti richiesti dagli art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso di tali requisiti;



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse

- cessazione dell'attività dell'Impresa ovvero assoggettamento della stesso a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
 - mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
 - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
 - qualora gli eventuali accertamenti antimafia presso l'U.T.G.- Prefettura competente risultassero positivi;
 - in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione, l'Impresa non può avanzare pretese di sorta e conserva solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle attività effettuate, dopo aver provveduto a compensare l'Amministrazione per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto. La relativa liquidazione avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

Articolo 14
Recesso

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:
- a) l'Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso all'impresa, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
 - b) l'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all'aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa e la stessa non acconsenta ad una modifica.
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso.
2. In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.
3. La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.
4. La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile e penale

1. L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni provenienti dall'Amministrazione, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative allo svolgimento del servizio in oggetto, nonché ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose ed a terzi che comunque possano derivare in conseguenza del servizio affidato. Nel caso si verificassero sottrazioni di materiale e si accertasse la responsabilità diretta o indiretta del personale alle dipendenze dell'appaltatore, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che verrà accertata dall'Amministrazione.
2. A copertura dei rischi di cui sopra, l'impresa ha stipulato apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi.
3. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare, nell'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro_15.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali.
4. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
6. L'impresa deve avere cura di presentare all'Amministrazione la quietanza di intervenuto pagamento del premio con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentirle di verificare il permanere della validità della polizza per l'intera durata del contratto.

Articolo 16

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 17

Divieto di cessione del contratto e di cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto all'impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.

Art. 18

Divieto di Subappalto

1. Per l'intrinseca tipologia e delicatezza delle prestazioni richieste è, in ogni caso, vietato il subappalto anche parziale.

Art. 19

Trattamento dei dati – consenso

1. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento di dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso.
2. L'Amministrazione eseguirà i trattamenti necessari all'esecuzione della presente procedura di gara e tutti gli atti conseguenti ispirandosi ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate.
4. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.
5. Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudicherà la partecipazione alla procedura di affidamento.

Articolo 20

Sospensione del servizio

1. L'Impresa non può unilateralmente sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione procede all'incameramento della cauzione definitiva, riservandosi la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio unico contratti e risorse

Art. 21

Foro competente

1. Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e l'Impresa, relativamente all'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, è competente il Foro di Roma.

Articolo 22

Clausola sociale

1. L'Impresa ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare nell'espletamento del servizio, prioritariamente i lavoratori già adibiti dal precedente aggiudicatario, qualora disponibili.
2. Al suddetto personale l'Impresa garantisce le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento della stipula, compresi gli scatti di anzianità già maturati, come previsto dall'art. 7 del capitolato.

Articolo 23

Stipula del contratto e relative spese

1. Tutte le spese e le tasse inerenti la stipula, ivi comprese le spese di registrazione, sono a carico dell'Impresa.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

Articolo 24

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, e del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in quanto applicabili, a tutte le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

per l'Amministrazione

L'Impresa

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C., l'Impresa dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei presenti articoli di cui al contratto di appalto sottoscritto:

Art. 3 Durata dell'appalto;

Art. 10 Penali;

Art. 13 – Risoluzione del contratto;

Art. 14 – Recesso;

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e di cessione dei crediti

Art. 18- Divieto Subappalto

Art. 20 – Sospensione delle prestazioni contrattuali;

Art. 22 – Clausola sociale.

L'Impresa